

Sede Legale


Via Cappuccina, 68/D
30172 Mestre (VE)

Sede operativa

Via Cappuccina, 68/D
30172 Mestre (VE)

**ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "CAIO GIULIO CESARE"
MESTRE-VENEZIA**

**DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA
VIDEOTERMINALE
D.LGS 81/08**



ALLEGATO AL DVR

REV 00

DICEMBRE 2021

ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione Sociale: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAIO GIULIO CESARE"

SEDE LEGALE

Città: Mestre-Venezia
Via: Via Cappuccina, 68/d
Provincia: VE

UNITÀ PRODUTTIVA

Città: Mestre-Venezia
Via: Via Cappuccina, 68/d
Provincia: VE

Plessi Scolastici:

Scuola dell'Infanzia "Cesare Battisti" – Via Dante – Mestre-Venezia (VE);

Scuola dell'Infanzia "Giulio Cesare" – Via Kolbe, 7 – Mestre-Venezia (VE);

Scuola Primaria "Cesare Battisti" – Via Cappuccina, 74 – Mestre-Venezia (VE);

Scuola Primaria "Silvio Pellico" – Via Kolbe, 7 – Mestre-Venezia (VE)

Scuola Secondaria "Caio Giulio Cesare" – Via Cappuccina, 68 – Mestre-Venezia (VE)

SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

Datore Di Lavoro Prof.ssa MANENTE Michela

Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione P.I. SETTE Alessandro

Medico Competente

Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza (RLS) Sig. VOLTOLINA Davide

PREMESSA

Il lavoro sul videoterminale o davanti a qualsiasi schermo ha introdotto una profonda modificazione nelle abitudini e nelle modalità di lavoro.

Questi lavori hanno fatto insorgere una molteplicità e una complessità di problemi di non facile superamento e che la normativa di sicurezza non aveva mai contemplato.

L'utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l'apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale.

Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La direttiva comunitaria (europea) 90/270/CEE del 29 maggio 1990, "relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di igiene per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminali" (quarta direttiva particolare ai sensi dell'art.16 della direttiva 89/291/CEE) entra a far parte del pacchetto di documenti comunitari adottati dal D.Lgs.626/94 e successivamente con il D.Lgs.81/08.

Principali riferimenti:

- D.Lgs n.626/94: «attuazione delle direttive ...» - TITOLO VI - Artt.50 - 59;
- Sentenza Pretura di Torino del 2 maggio 1996;
- Sentenza Corte di Giustizia Ce del 12 dicembre 1996;
- Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000: linee guida d'uso dei videoterminali;
- Legge 29 dicembre 2000, n.422: Disposizioni ... (finanziaria 2001);
- Circolare 25 gennaio 2001 n.16: modifiche al D.Lgs. 626/94, titolo VI ...;
- D.Lgs. 81/08: abrogazione del D.Lgs. 626/94 e attuazione del rischio per VDT, Titolo VII
- Varie Norme Tecniche UNI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme sui VDT si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali quali:

- sanità;
- controllo processi industriali;
- uffici;
- progettazione industriale;
- videogiochi;
- sportelli per il pubblico;
- gestione sistemi di trasporto;
- telefonia.

Le norme sui VDT non si applicano ai lavoratori addetti:

- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di in mezzo di trasporto;
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione del pubblico;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

- fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- la protezione degli occhi e della vista;
- assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

ADEMPIMENTI PER IL PREPOSTO

Anche il «preposto», individuabile nel capo ufficio, nel responsabile d'area, ecc., viene responsabilizzato:

- Art. 19 comma 1, lett. a): sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge... ;
- Art. 19 comma 1, lett. b): verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni... ;
- Art. 19 comma 1, lett. c): richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio...;
- Art. 19 comma 1, lett. d): informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato... ;
- Art. 19 comma 1, lett. e): astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività... ;
- Art. 19 comma 1, lett. f): segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro;
- Art. 19 comma 1, lett. g): frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.

È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

COMPUTER PORTATILI

Il D.Lgs. 81/08, esclude dalle norme di tutela i lavoratori addetti ai sistemi "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro.

Normalmente vi sono queste categorie di utilizzo:

- continuativo o prolungato del portatile in un unico posto di lavoro;
- frequente, in più posti di lavoro;
- breve e discontinuo, in posti di lavoro variabili;
- breve e discontinuo in un unico posto di lavoro.

La prima categoria è certamente soggetta a tutti gli standard qualitativi fissati dalla norma anche se per tutti è da ricercarsi il massimo grado di confort.

LAVORATRICI GESTANTI

Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.645/1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro delle lavoratrici gestanti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I responsabili dell'organizzazione devono tenere conto delle esigenze organizzative ma vanno privilegiate le esigenze degli operatori.

Le mansioni devono essere assegnate così come i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

Il contenuto del lavoro deve poter essere reso meno monotono, nei limiti del possibile.

Il software utilizzato deve essere adeguato ai compiti assegnati, di facile uso e controllo da parte dell'operatore.

Sono necessarie delle pause di 15 minuti ogni due ore o delle variazioni di attività nei casi di impieghi ripetitivi e monotoni e che necessitino di alta concentrazione.

Nelle pause di lavoro bisogna evitare di rimanere seduti e di impegnare la vista soprattutto da vicino.

Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui sopra il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.


Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

L'adattamento ai fini di un miglioramento della stessa organizzazione del lavoro non deve essere unilaterale dalla parte dell'operatore.

Durata delle interruzioni

-  Attività al videoterminale
-  Interruzioni
-  Altre attività nell'orario di lavoro



Se l'applicazione al videoterminale è di quattro ore consecutive, ogni due ore l'interruzione deve essere almeno 15 minuti.




Se l'applicazione al videoterminale è di quattro ore NON consecutive, la durata delle interruzioni sarà stabilita dal datore di lavoro.

POSIZIONE ASSUNTA DURANTE IL LAVORO

I disturbi che possono colpire gli addetti al videoterminale sono essenzialmente dovuti all'errata progettazione del posto di lavoro e/o ai comportamenti errati degli stessi operatori. Per questo motivo si riepilogano di seguito i suggerimenti più importanti già trattati nei precedenti capitoli:

- regolare dapprima l'altezza del sedile in modo da avere le cosce in posizione orizzontale o leggermente inclinate verso il basso e i piedi completamente appoggiati sul pavimento;
- in seguito regolare il piano di lavoro portandolo all'altezza dei gomiti;
- se il tavolo è troppo alto e non regolabile in altezza, adattare la sedia in modo che gli avambracci poggino sul piano di lavoro e, se necessario, fare uso di un poggiapiedi;
- lasciare fra il bordo della sedia e la parte posteriore del ginocchio uno spazio di circa 4 cm;
- regolare lo schienale in modo che fornisca un buon supporto della regione lombare;
- preferire sedie che consentono una posizione seduta dinamica (lo schienale segue i movimenti naturali del corpo quando ci si piega in avanti o all'indietro);
- osservare la distanza visiva da 50 a 70 cm e posizionare il monitor ad una altezza corretta (bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto). Per chi è affetto da presbiopia e porta occhiali progressivi o bifocali vale in generale la regola secondo cui lo schermo va posizionato ad una distanza maggiore, adeguata alle esigenze visive dell'operatore;
- le spalle devono essere rilassate;
- i gomiti e le ginocchia devono formare un angolo di circa 90°;
- gli avambracci, i polsi e le mani devono rimanere in posizione diritta e l'inclinazione della tastiera non deve essere tale da far piegare indietro i polsi.

E' bene farsi mostrare dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, dai superiori o dai colleghi il modo corretto di regolare il sedile e il piano di lavoro. Sarebbe opportuno che la direzione aziendale affidasse a una persona competente l'incarico di allestire i posti di lavoro ai videotermini, di adattarli ai singoli operatori e di controllarli periodicamente.





IL MICROCLIMA E LA QUALITÀ DELL'ARIA

Le condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi quali:

- secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa umidità o cattiva qualità dell'aria per la presenza di inquinanti (fumo di sigarette, sostanze chimiche rilasciate dagli arredi e dall'uso delle fotocopiatrici);
- situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o troppo bassa o per la presenza di correnti d'aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe).

Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il videoterminale.

Negli uffici si raccomanda una temperatura di almeno 18 °C d'inverno (18-22 °C) mentre nel periodo estivo è importante che la differenza tra la temperatura interna e quella esterna non superi i 7 °C.


L'umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%.

Il ricambio d'aria deve essere adeguato. Quando c'è un impianto di condizionamento, devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria. I filtri hanno la funzione di purificare l'aria esterna e l'aria di ricircolo. I più comuni rischi di un impianto di condizionamento sono legati: all'inquinamento dell'aria per insufficiente manutenzione (sostituzione o pulizia filtri) e all'inquinamento biologico dell'unità di umidificazione.

E' necessario che la postazione di lavoro non sia posta in vicinanza di fonti di calore radiante (gli elementi degli impianti di riscaldamento, le finestre nel periodo estivo) e che sia evitata la presenza di correnti d'aria fastidiose (provenienti da porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.).

SPAZIO

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.



RUMORE

Il rumore ambientale non deve disturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

Eventuali vecchie stampanti rumorose possono essere spostate in altri locali o insonorizzate rinchiudendole dentro appositi contenitori.

RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione dell'ambiente di lavoro deve essere tale da permettere una facile lettura del documento da digitare e di riconoscere chiaramente i caratteri della tastiera.

Non deve essere però troppo forte, altrimenti si avrà difficoltà a leggere le informazioni che appaiono sul monitor. L'illuminamento dovrebbe avere valori compresi tra 300 e 500 lx (lux). Per la lettura delle informazioni direttamente dallo schermo bastano 300 lux; se invece occorre leggere un documento da digitare, sono giustificati 500 lux. Per le persone meno giovani che hanno bisogno di più luce, è opportuno installare lampade da tavolo appropriate.


E' bene scegliere lampade fluorescenti atte a diffondere una luce bianco-neutra o bianca a tonalità calda, in quanto più confortevoli anche per la piacevole colorazione ambientale.

L'impianto di illuminazione artificiale deve garantire una illuminazione uniforme in tutto l'ambiente ed assicurare una adeguata flessibilità in funzione delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. E' quindi necessario che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione distinti. Per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi sul videoterminale è opportuno utilizzare lampade a griglia antiriflesso o comunque schermate, che devono sempre essere montate parallelamente alle finestre e disposte lateralmente rispetto al posto di lavoro. In generale sul soffitto, in corrispondenza del monitor, non devono esserci luci accese. L'angolo tra la linea dello sguardo dell'operatore e la lampada al soffitto non deve essere inferiore a 60°).

Le superfici dei locali (soprattutto pareti e pavimento) devono presentare una limitata capacità riflettente ed essere di colore tenue ed opaco.

LA LUCE DIURNA

La sola luce diurna è inadeguata per illuminare gli ambienti di chi lavora al videoterminale, essendo soggetta a grandi oscillazioni nel corso della giornata e delle stagioni, e può causare problemi di riflessione sullo schermo e di abbagliamento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE

Nella presente valutazione dei Rischi per il Lavoro al Videoterminale, sono considerati i seguenti Gruppi Omogenei:

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO AMMINISTRATIVO E DSGA

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE**Gruppo omogeneo oggetto di valutazione: ADDETTO AMMINISTRATIVO E DSGA****CHECK-LIST ASPETTI GENERALI**

Domanda	Risposta
La valutazione dei rischi comprende un'analisi dei posti di lavoro a videoterminale con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale?	SI
Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie per quanto riguarda i lavori ai videoterminali in base ai rischi riscontrati in fase di valutazione?	SI
Il datore di lavoro ha fornito informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli?	SI
L'attività oggetto della valutazione comporta una esposizione al VDT superiore alle 20 ore settimanali?	SI

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CAIO GIULIO CESARE"	Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi	Data 1 ^a emissione: 31/12/2021
		N. Revisione: 00
		Pagine: 15 di 18

CHECK-LIST VIDEOTERMINALI

Domanda	Adottata	Azioni di miglioramento
Per le attività che comportano utilizzo di videoterminali, il lavoratore interrompe la sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività?	SI	
Al lavoratore che utilizza videoterminali è garantito il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, laddove sia assente una disposizione contrattuale riguardante le modalità di tali interruzioni	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: l'immagine sullo schermo è stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità?	SI	
Requisiti minimi delle attrezzature munite di videoterminali: la brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la tastiera è separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano una sufficiente a contrasto ed sono leggibili dalla normale posizione di lavoro?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la tastiera presenta una superficie opaca onde evitare i riflessi?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: l'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro è tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile ha un'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore?	SI	

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CAIO GIULIO CESARE"	Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi	Data 1 ^a emissione: 31/12/2021
		N. Revisione: 00
		Pagine: 16 di 18

Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile?	SI	
Sono evitati fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche?	SI	
Per le modalità di interruzione/pausa dei lavoratori che utilizzano videotermini è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro?	SI	
Nel computo dei tempi di interruzione per i lavori che comportano l'utilizzo di videotermini non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro?	SI	
Per le attività che comportano l'utilizzo di videotermini, la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: lo schermo è posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e si dispone di uno spazio adeguato per il suo uso?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: lo schienale e la seduta hanno bordi smussati. I materiali presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi è spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore	SI	

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CAIO GIULIO CESARE"	Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi	Data 1 ^a emissione: 31/12/2021
		N. Revisione: 00
		Pagine: 17 di 18

Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: Sono evitati riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore in quanto la postazione di lavoro è disposta in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale?	NO	Gli schermi del pc vanno posti a 90° rispetto alle finestre. Se questo non risulta possibile si consiglia di installare adeguate schermature (tendaggi) alle finestre in questione.
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non disturba l'attenzione e la comunicazione verbale?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: all'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videotermini, il software è adeguato alla mansione da svolgere?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videotermini, il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo è utilizzato all'insaputa dei lavoratori?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videotermini, il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività?	SI	
Requisiti minimi per le attrezzature munite di videotermini: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videotermini, i sistemi forniscono l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori?	SI	

